



PROTOCOLLO DI INTESA

Il **PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA**, di seguito denominato anche "PAEVE", del Ministero della Cultura (di seguito denominato "MIC"), con sede legale in via Magna Graecia, n. 917/919 (84087, Capaccio Paestum - SA), C.F. 93028470651, legalmente rappresentato dalla dott.ssa Tiziana D'Angelo, in qualità di Direttore, giusto Decreto Direttoriale n. 93 del 04/02/2022

E

La **SOCIETÀ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA-ODV**, ente con personalità giuridica, in persona del presidente-e legale rappresentante in carica, dott. Maurizio Buora, nato a S. Vito al Tagliamento (PN), il 05.04.1947, con sede in Udine, Torre di Porta Villalta — Via Micesio, 2 — C.F. 94027520306;

Premesso e visti

- che il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii. di cui ai DD.LLgs. nn. 156 e 157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62 e 63 del 26.03.2008, specificamente prevede:
 - a) all'art. 118: il Ministero per i Beni e le Attività culturali *può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;*
 - b) all'art. 119: il Ministero per i Beni e le Attività culturali *può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;*
 - c) agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111, cc.1-2-3, 112, cc.1 e 4 e 114, c.1 (attività di valorizzazione)
- il D.P.C.M. n. 171 del 29/08/2014 recante "Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" che ha istituito il Parco Archeologico di Paestum
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'"organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- che con D.M. del 16.02.2017 (numero 76) è stato approvato lo statuto del Parco Archeologico di Paestum quale istituto del MIC, dotato di autonomia speciale con il

compito di arricchire, conservare e valorizzare le collezioni e i monumenti archeologici e storico-artistici nelle aree di competenza, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile del patrimonio culturale. Il Parco Archeologico di Paestum persegue altresì finalità di ricerca nel settore dell'archeologia e della storia dell'arte e dell'architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico;

- il D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019 Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con cui l'Area Archeologica di Acea-Velia è stata assegnata al Parco Archeologico di Paestum;
- che il Parco archeologico di Paestum e Velia, che ha tra i suoi obiettivi la tutela, la conservazione e la valorizzazione dell'area di competenza, ha avviato un'azione di monitoraggio di tutta l'area archeologica e dei monumenti che su di essa insistono, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
- che la valorizzazione del patrimonio culturale viene definita dalla disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 42 del 22.1.2004. Al Capo II, vengono definiti i Principi della Valorizzazione dei beni culturali, le forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati in ordine all'organizzazione della fruizione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale;
- che i beni culturali oltre ad essere elemento fondamentale della coscienza nazionale e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentano una grande risorsa economica del Paese;
- che la Società Friulana di Archeologia-ODV è un'associazione riconosciuta con personalità giuridica e senza fini di lucro;
- che lo statuto della Società Friulana di Archeologia-ODV definisce gli scopi e le finalità dell'associazione tra cui:
 - 1) finalità di tutela, salvaguardia valorizzazione e riqualificazione del patrimonio culturale nell'ambito del patrimonio archeologico, monumentale, artistico del paesaggio e dei beni culturali in genere collaborando con le autorità statali e locali;
 - 2) finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- che la crescente domanda di cultura, evidenziata tra l'altro dell'incremento dei visitatori delle città d'arte rappresenta una grande sfida per la salvaguardia del patrimonio e rende necessario il potenziamento e la differenziazione dell'offerta per i cittadini e per i visitatori del nostro Paese;
- che è comune intento delle parti valorizzare il ricchissimo patrimonio del territorio per realizzare un sistema di rete che garantisca una migliore salvaguardia, promozione e pubblica fruizione del patrimonio archeologico;
- che è comune interesse delle parti di procedere alla stipula di un nuovo atto di protocollo di intesa che regoli i rapporti tra il Parco Archeologico di Paestum e Velia e la Società Friulana di Archeologia-ODV al fine dell'utile e coerente sviluppo delle azioni previste finalizzate alla migliore fruibilità e valorizzazione, anche in termini turistici;
- che le parti riconoscono e condividono l'importanza di un collegamento con il territorio nonché la necessità di incrementare l'attività di ricerca storico-scientifica, in quanto qualificata opportunità di crescita e pertanto è comune intento delle parti



valorizzare il ricchissimo patrimonio archeologico di Capaccio - Paestum, per realizzare un sistema di rete territoriale che garantisca una migliore salvaguardia, promozione e pubblica fruizione del patrimonio archeologico, anche al fine di incrementare l'offerta turistica;

- che le parti assegnano un valore strategico alla sensibilizzazione ed alla formazione dei giovani sui temi della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale
- che la Società Friulana di Archeologia-ODV, collabora da molti anni con il Parco Archeologico di Paestum e Velia per il raggiungimento degli obiettivi in premessa;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla stipula di un atto di convenzione che regoli i rapporti tra il Parco Archeologico di Paestum e Velia e la Società Friulana di Archeologia - ODV;

TENUTO CONTO che la Società Friulana di Archeologia-ODV ha collaborato sin dal 2001, in modo continuativo, intelligente e fattivo con la Soprintendenza Archeologia della Campania e con il Segretariato Regionale per la Campania, partecipando attivamente alla manutenzione del patrimonio archeologico di Paestum e contribuendo in maniera proficua alla valorizzazione e promozione del territorio. In particolare, nel corso di questi anni i volontari partecipanti si sono impegnati nelle attività di diserbo e manutenzione di interi settori degli scavi in molti casi restituito, per quanto possibile, alla fruizione da parte dei visitatori;

VISTO il D.Lgs. 42/2004, ed in particolare gli artt. 101, 102 e 112 come modificati dal D.Lgs. n. 156 del 23.3.2006;

Tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1.

Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e vincolante del presente atto.

ART. 2.

Il presente protocollo d'intesa è finalizzato alla costituzione di un accordo di collaborazione attraverso le forme di collaborazione di seguito specificate che mirano a sostenere la creazione e a sviluppare modelli innovativi di valorizzazione e fruizione attraverso l'integrazione di tutte le risorse culturali, paesaggistiche e socio economiche del territorio. Obiettivo primario della presente convenzione è incentivare forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità della fruibilità dell'Area Archeologica.

ART. 3.

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia consente alla Società Friulana di Archeologia-ODV:

- di avviare studenti e volontari allo studio storico-archeologico del Parco Archeologico di Paestum e Velia e del suo territorio;
- di favorire l'ampliamento di aree archeologiche alla fruibilità pubblica;

- di progettare e realizzare corsi di avviamento all'archeologia che provvedano alla manutenzione straordinaria, da parte di studenti e volontari, delle aree individuate dal Parco Archeologico di Paestum;
- di programmare periodici interventi di pulitura e diserbo manuale di aree appositamente individuate dal Parco Archeologico di Paestum. Detti interventi andranno calendarizzati, con congruo anticipo, sotto la direzione scientifica del Parco Archeologico di Paestum e Velia.

ART. 4.

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia si impegna

- a mettere a disposizione delle aree individuate per gli interventi programmati;
- a fornire, per eventuali forme di valorizzazione, la documentazione di archivio, nonché quella cartografica e fotografica relativa alle aree di intervento.

ART. 5.

La Società Friulana di Archeologia-ODV si impegna a:

- promuovere l'iniziativa che avrà luogo nei tempi e nei modi concordati tra le parti presso le scuole del territorio nazionale nonché presso associazioni di volontariato e gruppi archeologici;
- provvedere alla copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortunio di tutte le persone che interverranno nelle operazioni di pulitura e diserbo sollevando il PAEVE da ogni responsabilità.

ART. 6.

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi la società Friulana di Archeologia-ODV dovrà trasmettere un programma operativo che dovrà contenere:

- la descrizione dell'azione, programma o progetto;
- la durata dell'azione, programma o progetto;
- le unità di persone impiegate in ciascuna iniziativa.

ART. 7.

La curatela scientifica degli interventi e delle iniziative nonché il rilascio delle necessarie autorizzazioni sarà a cura del PAEVE nella persona del Direttore dott.ssa Tiziana D'Angelo.

ART. 8.

La Società Friulana di Archeologia-ODV provvederà a propria cura e spese e con proprio personale a predisporre tutto il necessario per lo svolgimento delle iniziative di pulitura e diserbo programmate osservando le disposizioni che la Direzione del PAEVE detterà relativamente all'utilizzo degli spazi che dovranno essere adeguatamente progettati con opportuni percorsi di intervento ed eventualmente interdetti al pubblico ove si rendesse necessario.

ART. 9.

All'attuazione della presente convenzione e al fine di monitorare le esigenze e le opportunità per le iniziative comuni, le parti convengono di individuare dei referenti per ciascuna Istituzione.



Ai due referenti viene affidato il compito di programmare le attività, gestire le iniziative comuni, nonché di individuare e proporre alle parti nuovi e specifici programmi e progetti di attività da realizzarsi.

La Società Friulana di Archeologia-ODV nominerà un Responsabile Unico del Procedimento il cui nominativo dovrà essere comunicato in anticipo per iscritto al PAEVE; Il PAEVE individua quali referenti:

- la dott.ssa Giovanna Manzo, Funzionario Restauratore;
- la dott.ssa Teresa Marino, Funzionario Archeologo.

ART. 10.

La Società Friulana di Archeologia ODV assume gli oneri e le responsabilità in ordine alla corretta tenuta, conservazione e custodia del bene durante il periodo stabilito dalla concessione.

ART. 11.

Il PAEVE è sollevato da ogni eventuale responsabilità per tutto quanto dovesse verificarsi a persone o a cose nel corso delle attività oggetto del presente atto.

ART. 12.

Il presente protocollo ha una durata triennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato, modificato o integrato per concorde volontà delle parti. Alla scadenza, salvo diversa indicazione delle parti, il protocollo si intenderà tacitamente rinnovato per pari periodo

ART. 13.


Ciascuna parte potrà recedere prima della naturale scadenza della convenzione, in caso di mancato adempimento delle condizioni ivi riportate. L'eventuale recesso andrà comunicato con motivato parere mediante raccomandata e con preavviso di 30 giorni. Gli accordi realizzati in applicazione del presente accordo potranno proseguire fino alla scadenza naturale senza possibilità di rinnovo. Ogni emendamento al presente testo, concordato fra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto.

ART. 14.

Il presente accordo non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri enti.

ART. 15.

In relazione al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii., le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e



diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti.

Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

ART. 16.

L'eventuale utilizzo del nome e/o segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda il logo del PAEVE l'utilizzo è consentito solo previa autorizzazione dell'Ente e per specifiche attività precedentemente concordate

ART. 17.

Qualunque clausola del presente Accordo Quadro potrà essere modificata, a condizione che essa sia effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

ART. 18.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente accordo, si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sono di competenza esclusiva del Foro di Salerno.

ART. 19.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e ss.mm.ii. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, bolli e copie, saranno a carico della Parte che lo richiede. Il presente accordo quadro si compone di n. 6 facciate ed è redatto in duplice copia tutte egualmente facenti fede.

Capaccio Paestum (SA), lì 3 marzo 2023

La Società Friulana di Archeologia ODV

Il Presidente

dott. Maurizio Buora

SOCIETÀ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA
TORRE DI PORTA VILLALTA
Via Micoesto, 2 - 33100 UDINE
C.F. 94027520306

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia

Il Direttore

Dott.ssa Tiziana D'Angelo

